



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante: "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante: "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" di seguito: "Codice dei Beni Culturali ;

Visto il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il: "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21 recante: "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto l'art. 21 comma 1, lettera a) del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale "autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) , b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dal competente soprintendente, che informa contestualmente il Segretario Regionale";

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il Decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del D.S.G. 24 marzo 2021 rep. n. 216 registrato dalla Corte dei Conti al n. 1029 in data 12 aprile 2021;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 591 del 19.01.2023 con cui viene trasmesso alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche il parere istruttorio di competenza in riscontro alla richiesta, da parte del Comune di Montelupone, acquisita al protocollo d'Ufficio della stessa Soprintendenza, in data 05.01.2023 al prot. n.162, relativa alle opere previste nel progetto che comportano la demolizione parziale e il rifacimento dell'immobile situato in Piazzale Cola, 7 edificio Comunale di Montelupone, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera a) e comma 4 e art.22 del D.Lgs 42/2004;

Esaminati gli elaborati costituenti la relazione tecnica, la documentazione fotografica, gli elaborati grafici architettonici ed esecutivi, cui si chiede l'autorizzazione alla demolizione e il rifacimento nello stesso sedime, con volumetria forma e caratteri analoghi al bene riconosciuto di interesse storico-architettonico con Delibera n. 8 del

DELIBERA n. 6 del 24.01.2023



Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

19.01.2022 al Foglio n. 26 particelle n. 251 e 253, sub.3 (parte);

Considerato che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata nel suddetto parere istruttorio inviato con prot.n. 591 del 19/01/2023 esprime parere favorevole alle opere di demolizione previste nel progetto per le motivazioni di seguito riportate:

“Considerato che il valore dell’edificio, come espresso nella Relazione allegata al Decreto di vincolo, risiede principalmente nel suo essere parte integrante del tessuto storico, del quale la facciata condivide i caratteri architettonici e costruttivi tipici dell’edilizia minore, e nella sua conformazione planimetrica che al piano terra mette in comunicazione lo spazio pubblico della piazza con lo spazio semipubblico, peculiarità ricorrente in molti edifici del centro storico;

Considerato che le demolizioni si rendono necessarie per adeguare l’edificio alla nuova destinazione di Asilo Nido; Preso atto del quadro fessurativo e del crollo di porzioni di solai descritti nella Relazione Tecnica (vedi allegati); Vista l’impossibilità di recupero funzionale dell’edificio mediante le canoniche tecniche di rinforzo delle murature secondo quanto dichiarato dal tecnico;

Considerato che il progetto presuppone la demolizione di tutte le murature e i solai, ad eccezione della facciata principale e di parte dei setti murari esterni;

Vista la nota prot. 554 del 18/02/2020 della Co.Re.Pa.CU. contenente “Prime indicazioni procedurali in merito ad autorizzazioni intervenienti di demolizione, rimozione definitiva, smembramento collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’art. 21 comma 1, lettere a, b), e c) del D. Lgs. 42/2004 e alla luce dell’entrata in vigore del D.P.C.P. n. 169/2019”;

Si esprime il parere istruttorio di competenza:

- si dovrà procedere con lo smontaggio controllato al fine di recuperare coppi e mattoni che dovranno essere reimpiegati nella costruzione della copertura e della facciata prospettante la corte interna;
- nel prospetto principale gli interventi di scuci-cuci dovranno essere puntuali e limitati; dovranno essere impiegati mattoni con caratteristiche meccaniche, chimiche, dimensionali, formali e cromatiche del tutto simili a quelli esistenti, qualora quelli di recupero siano insufficienti;
- dovranno essere mantenute tipologia e pendenze delle coperture;
- la progettazione del piano terra dell’edificio dovrà garantire l’apertura e il passaggio alla corte interna;
- qualora le demolizioni implicino scavi questi dovranno essere condotti in regime di sorveglianza.”

Visto il verbale della riunione n. 3 del 24/01/2023 della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche, dal quale risulta che la Commissione, all’unanimità dei suoi componenti, ha approvato la proposta di autorizzazione alla demolizione della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Art. 1 Sono autorizzate le opere di **demolizioni** previste nel progetto dell’intervento di “*Demolizione e ricostruzione di edificio di proprietà comunale da destinarsi ad Asilo Nido*”, individuate e descritte nella documentazione nel parere istruttorio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata alla nota prot. 591 del 19.01.2023, per le motivazioni sopra citate;

Art. 2 La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente le demolizioni del manufatto sopra indicato. Si rimanda alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per le valutazioni e l’autorizzazione di competenza ai sensi dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

DELIBERA n. 6 del 24.01.2023



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

I dettagli tecnici delle operazioni di rimozione dovranno essere concordati con la competente Soprintendenza.

Ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione della presente autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente notificata alla Commissione regionale per il Patrimonio Culturale delle Marche e alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per le opportune valutazioni di competenza.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto e per conoscenza alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott. Carlo Russo